



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 66/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

Dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

Dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

Dr. Andrea Liberati

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23522** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 22 dicembre 2023, ritualmente notificato, nei confronti di:

Soc. Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu & C. (Partita IVA 01977220431), con sede in Camerino (MC), Contrada Gagliano n. 6, in persona del legale rappresentante Balaban Ovidiu, nato in Romania il 17/5/1987, residente a Serravalle del Chienti (MC), corso Giacomo Leopardi n. 53;

Balaban Ovidiu (c.f. BLBVD087E17Z129Y), nato in Romania il 17/5/1987, residente a Serravalle del Chienti (MC), corso Giacomo Leopardi n 53;

Delussu Francesco (c.f. DLSFNC61T23E323M), nato il 23/12/1961 a Irgoli (NU), residente a Orosei (NU), località Sas Mancas n. 12,

	tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cecchetti ed elettivamente	
	domiciliati presso il suo studio legale in Macerata, viale Carradori n.	
	28, pec avvpaolocicchetti@puntopec.it ;	
	visto l'atto di citazione;	
	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza della	
	segretaria dott.ssa Tiziana Camaioni, il relatore dr. Guido Petrigni, il	
	Pubblico Ministero, in persona del Procuratore regionale dott.ssa	
	Alessandra Pomponio, e l'avv. Paolo Cecchetti per i convenuti.	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 22 dicembre	
	2023, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la	
	Procura regionale ha convenuto in giudizio:	
	- la Soc. Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu & C. (Partita	
	Iva: 01977220431), in persona del legale rappresentante Balaban	
	Ovidiu,	
	- Balaban Ovidiu,	
	- Delussu Francesco,	
	chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore	
	dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) della	
	complessiva somma di € 66.478,51, da maggiorarsi di accessori e spese	
	processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di	
	risarcimento dei danni derivati dall'illecita percezione di contributi	
	agricoli per le annualità 2018, 2019 e 2020.	
	2	

	II.1 In proposito, la Procura ha riferito che la soc. Gagliano (avente al momento della costituzione, avvenuta in data 14/5/2018, un capitale sociale di € 4.000,00, di cui € 3.960,00 conferiti dal socio di maggioranza e legale rappresentante Balaban ed € 40,00 dall'altro socio Delussu) è risultata destinataria, negli anni dal 2018 al 2020, di cospicui contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A. nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.), a valere sia sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) sia sulle misure 11 e 13 dei Programmi di Sviluppo Rurale (P.S.R.), adducendo fittiziamente titoli riconducibili al contratto di affitto di fondi rustici, di cui alla L. n. 203/82, stipulato in data 14/5/2018 (stessa data di costituzione della società) tra i sedicenti proprietari dei terreni Carboni Battistina (unica apparente firmataria del contratto) e Delussu Francesco (socio ed amministratore di fatto della società) e Balaban Ovidiu, in veste di legale rappresentante della Società Agricola Semplice Gagliano, contratto peraltro mai registrato. In particolare, i contributi in questione sono stati percepiti dalla soc. Gagliano sulla base dell'asserito legittimo possesso dei seguenti appezzamenti di terreno, aventi una superficie complessiva di HA 57.01,31: Belfiore B474- Comune di Camerino, N.C.T. Foglio 115, particelle 49-50-55-56-57-60-61-62-63-64-65-68-70-71-72-73-74-75-81-82; Belfiore B474- Comune di Camerino, N.C.T. Foglio 122, particelle: 15-37-43-46-47-67-110-139-140-142; possesso conseguito per effetto del suddetto contratto di affitto,	
	3	

sottoscritto da locatore, in realtà, privo di titolo di proprietà sui beni e, pertanto, da ritenersi non idoneo a legittimare la richiesta di accesso ai contributi europei in questione da parte della soc. Gagliano.

In proposito, la Procura ha riferito che i suddetti terreni, unitamente ai fabbricati ed accessori ivi ubicati, di proprietà della “Cassa per la formazione della proprietà contadina” (cui è poi succeduto l’I.S.M.E.A.- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Ente pubblico economico nazionale), in data 24/2/1998 erano stati ceduti ai coniugi Delussu Francesco e Carboni Battistina mediante un contratto di vendita con riserva della proprietà, di cui all’art. 1523 c.c., denominato anche “vendita con patto di riservato dominio”.

Tale contratto prevedeva che i suddetti acquirenti, all’epoca in regime di comunione legale dei beni, ottenessero immediatamente la disponibilità materiale dei fondi rustici, con relativa voltura catastale in loro favore, con assunzione dell’obbligo di pagamento del prezzo in trenta rate annuali, per un importo di £ 28.575,000, attualizzato in € 14.757,91, con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Di fatto, però, già a partire dal 1999 i due acquirenti non ottemperavano regolarmente al pagamento, in quanto la prima rata veniva versata soltanto nel 2002 e la seconda soltanto nel 2007.

Stante il protrarsi delle inadempienze, l’ISMEA nel 2011 adiva il Tribunale Civile di Roma, al fine di ottenere la restituzione dei terreni.

Tale vicenda processuale aveva il suo epilogo nella sentenza n. 14803/2013, pubblicata il 2/7/2013, rettificata con decreto del 18/9/2013, passata in giudicato in data 17/2/2014, con la quale veniva

dichiarata la risoluzione contrattuale e disposta l'immediata restituzione dei terreni all'ISMEA.

Nonostante il chiaro tenore della suddetta sentenza, i coniugi Delussu e Carboni, seppur sollecitati ripetutamente, non soltanto non provvedevano al rilascio dei terreni oggetto del contenzioso ma li concedevano in affitto:

- dapprima, in data 11/2/2014, alla Società Agricola Semplice “DSF di Delussu Stefano” (fratello di Delussu Francesco), nel frattempo deceduto, di cui figurava quale legale rappresentante Piu Antonella;

- poi, in data 14/5/2018, alla “Società Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu e C.”, di cui era socio (nonché amministratore di fatto) lo stesso Delussu Francesco.

In tale ultimo caso, le suddette parti omettevano di registrare il contratto, in quanto il precedente contratto di affitto con la società agricola DSF aveva scadenza naturale fissata nel 2029 e non v'era stata alcuna anticipata risoluzione.

Entrambi i contratti di affitto così succedutisi nel tempo prevedevano la corresponsione in favore dei locatori di un canone annuo pari ad € 800,00, reddito che, però, non risulta essere mai stato da essi dichiarato al Fisco nei relativi periodi d'imposta.

II.2 Dopo la stipula del suddetto contratto d'affitto del 14/5/2018, la soc. agricola Gagliano provvedeva ad inviare annualmente richieste di erogazione di contributi comunitari.

Risulta che, a seguito delle istanze inoltrate all'A.G.E.A. ed alla Regione Marche, la soc. Gagliano ha percepito i seguenti contributi:

Anno 2018:

€ **6.756,36**, quale importo riconosciuto per la Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, Sottomisura 13.1- Pagamenti compensativi nelle zone montane- Reg. UE 1305/2013; numero domanda 84210995191, ammessa al contributo con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche n. 433 del 17/9/2020 (rigo 117 All. A), sulla scorta dell'esito di Check List recante il protocollo AGEA.ASR.2019.1341276 del 30/10/2019 (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. mediante bonifici bancari: CRO n. 91759322503 per € 5.633,48 - valuta 6/12/2018 e CRO n. 91962053704 per € 1.122,88- valuta 16/12/2019);

- € **12.892,55**, quale importo riconosciuto in esito alla Domanda Unica di Pagamento (D.U.P.), ai sensi del Reg. UE 1307/2013, campagna 2018, n. 80261305611 (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. mediante bonifici bancari: CRO n. 91892440206 per € 12.737,77 - valuta 4/10/2019 e CRO n. 91900543409 per € 154,78 -valuta 17/10/2019).

Anno 2019:

€ **5.750,26**, quale importo riconosciuto per la Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, Sottomisura 13.1- Pagamenti compensativi nelle zone montane- Reg. UE 1305/2013; numero domanda 94210889781, ammessa al contributo con il decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche n. 533 del 5/10/2020 (rigo 430 documento allegato), sulla scorta dell'esito favorevole di Check List risultante da procedura istruttoria automatizzata SIN (erogazioni

	effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici bancari: CRO n. 91937138611 per	
	€ 4.887,72- valuta 21/11/2019 e CRO n. 92027123904 per € 862,54-	
	valuta 4/3/2020);	
	€ 3.252,84 , quale importo riconosciuto per la Misura 11 - Agricoltura	
	biologica, bando 2019, Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il	
	mantenimento dei metodi di produzione biologica- Reg. UE	
	1305/2013; numero domanda 94241164766, ammessa al contributo con	
	il decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della	
	Regione Marche n. 441 del 21/9/2020 (rigo 2261), sulla scorta	
	dell'esito favorevole di Check List risultante da procedura istruttoria	
	automatizzata SIN (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici	
	bancari: CRO n. 91936530905 per € 2.764,91-valuta 21/11/2019 e CRO	
	n. 9602712102 per € 487,93- valuta 4/3/2020);	
	€ 14.479,81 , quale importo riconosciuto in esito alla Domanda Unica di	
	Pagamento (D.U.P.), ai sensi del Reg. UE 1307/2013, campagna 2019,	
	n. 90265734138 (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici	
	bancari: CRO n. 91911359510 per € 8.879,31- valuta 28/10/2019, CRO	
	n. 9212704403 per € 147,56- valuta 15/10/2020).	
	<u>Anno 2020:</u>	
	€ 6.928,02 , quale importo riconosciuto per la Misura 13 - Indennità a	
	favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,	
	Sottomisura 13.1- Pagamenti compensativi nelle zone montane- Reg.	
	UE 1305/2013; numero domanda 04210385185, ammessa al contributo	
	con il decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della	
	Regione Marche n. 92 del 22/2/2021 (rigo 3397) sulla scorta dell'esito	
	7	

	favorevole di Check List risultante da procedura istruttoria	
	automatizzata SIN (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici	
	bancari: CRO n. 92171264711 per € 5.888,82- valuta 24/11/2020 e CRO	
	n. 92210348201 per € 1.039,20- valuta 31/12/2020);	
	€ 3.919,08 , quale importo riconosciuto per la Misura 11 - Agricoltura	
	biologica, bando 2019- Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il	
	mantenimento dei metodi di produzione biologica- Reg. UE	
	1305/2013; numero domanda 04240362956, ammessa al contributo con	
	il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della	
	Regione Marche n. 3 dell'11/1/2021 (rigo 469) sulla scorta dell'esito	
	favorevole di Check List risultante da procedura istruttoria	
	automatizzata SIN (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici	
	bancari: CRO n. 92175828506 per € 3.331,22 - valuta 1/12/2020 e n.	
	92210746304 per € 587,86 -valuta 31/12/2020);	
	€ 12.499,59 , quale importo riconosciuto in esito alla Domanda Unica di	
	Pagamento (D.U.P.), ai sensi del Reg. UE 1307/2013- campagna 2020,	
	n. 00263642407 (erogazioni effettuate dall'A.G.E.A. con bonifici	
	bancari: CRO n. 92111806611 per € 8.774,60 - valuta 11/8/2020, CRO	
	n. 922250221700 per € 255,36 -valuta 17/5/2021, CRO n. 92263081300	
	per € 3.344,57- valuta 28/6/2021 e CRO n. 92316968307 per € 125,06-	
	valuta 18/10/2021);	
	per un importo complessivo pari ad € 66.478,51 , di cui € 39.871,95 a	
	valere sul FEAGA ed € 26.606,56 a valere sul FEASR.	
	III. Secondo la Procura, la percezione dei suddetti contributi è stata	
	possibile in quanto le particelle di terreno dichiarate dal Balaban, per	
	8	

conto della soc. Gagliano, in sede di presentazione delle varie
domande di aiuto risultavano formalmente inserite nel relativo
fascicolo aziendale.

Orbene, dalle indagini eseguite è, invece, emerso che i benefici lucrati dalla soc. Gagliano e, per essa, dai due soci Delussu Francesco e Balaban Ovidiu sono stati conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla reale disponibilità giuridica, da parte della società, dei fondi rustici per i quali erano stati richiesti.

Infatti, secondo il P.M., il Balaban, in qualità di legale rappresentante della soc. Gagliano, aveva appositamente predisposto e presentato all'A.G.E.A. ed alla Regione Marche documentazione (il contratto d'affitto del 14/5/2018 e le varie domande annuali) finalizzata a dimostrare fittiziamente la disponibilità dei terreni siti in Camerino, in modo da ottenere la corresponsione di contributi, che non sarebbero altrimenti spettati, per le annualità 2018, 2019 e 2020.

Tali operazioni fraudolente erano state compiute con il contributo determinante fornito da Delussu Francesco (socio ed amministratore di fatto della soc. agricola), che, pur nella consapevolezza di non poter vantare alcun diritto sui fondi rustici in questione (a seguito della sentenza n. 14803 del Tribunale civile di Roma, che nel 2013 aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita da lui sottoscritto nel 1998, assieme alla moglie Carboni Battistina, e sancito il diritto del proprietario ISMEA ad ottenere la restituzione dei terreni), aveva simulato la stipula di un contratto di affitto con la soc. agricola Gagliano proprio nello stesso giorno in cui essa era stata da

	lui costituita assieme al Balaban (designato quale legale rappresentante).	
	Pertanto, la Procura ha sostenuto che il Balaban e il Delussu hanno tenuto condotte dolose, al fine d’indurre in errore l’Autorità di Gestione (Regione Marche) e l’organismo pagatore (A.G.E.A.), che hanno provveduto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a disporre l’erogazione dei contributi pubblici alla soc. Gagliano, in carenza del possesso, da parte della medesima, di un effettivo e legittimo titolo di conduzione dei fondi rustici.	
	La Procura ha, altresì, riferito che per tale vicenda (così come per quella, in gran parte analoga, riguardante la soc. agricola DSF) è stato promosso un procedimento penale (n. 4041/2021 R.G.N.R.) a carico di Delussu Francesco e Balaban Ovidiu, imputati per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 640-bis del c.p., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Macerata; la posizione della Carboni è stata, invece, archiviata, in quanto la medesima è stata ritenuta estranea alla vicenda, avendo, tra l’altro, disconosciuto la firma apparentemente apposta sul contratto del 14/5/2018.	
	Il P.M. ha, quindi, chiesto che la soc. agricola Gagliano, il Balaban e il Delussu siano condannati, in solido tra loro, a risarcire i danni cagionati all’A.G.E.A. per effetto dell’illecita percezione dei contributi agricoli, ammontanti a complessivi € 66.478,51.	
	IV. Con memoria depositata in data 2 maggio 2024, i convenuti hanno contestato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei loro confronti, in quanto sarebbe basata su una serie di fraintendimenti di	
	10	

fatto e su un'erronea applicazione di principi giuridici in materia.

In proposito, essi hanno sostenuto che la soc. Gagliano aveva pieno titolo per chiedere ed ottenere i contributi in questione, in presenza di un valido contratto d'affitto e dell'effettivo espletamento di attività agricola sui terreni, di cui il Delussu (nonchè la moglie Carboni Battistina) dovevano ritenersi legittimi possessori.

Infatti, i medesimi erano entrati in possesso dei terreni, a seguito del contratto di compravendita (rogito del notaio Claudio Alessandrini Calisti di Macerata, repertorio 62280, raccolta 25612) stipulato nel 1998 con la "Cassa per la formazione della proprietà contadina" (ora I.S.M.E.A., Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

Peraltro, il possesso, anche dopo la definizione del giudizio civile di risoluzione contrattuale, s'era protratto, senza soluzione di continuità, sino al 10/3/2022, quando, a seguito di atto di precetto, notificato da parte dell'ISMEA per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14803/2013, il Delussu aveva provveduto a restituire spontaneamente i fondi rustici.

In questo lungo arco temporale il Delussu e gli affittuari avevano ininterrottamente coltivato i terreni e, quindi, avrebbero avuto diritto a beneficiare dei contributi previsti dalla normativa comunitaria.

D'altro canto, il Delussu, quale possessore "uti dominus" dei fondi rustici, aveva dato in affitto i terreni alla soc. Gagliano, di cui era socio, continuando a svolgere personalmente attività agricola sugli stessi, a prescindere dagli assetti societari succedutisi nel tempo.

In ogni caso, dovrebbe ritenersi valido ed efficace un contratto di

	locazione di cosa altrui.	
	A supporto delle loro tesi, i convenuti hanno riferito che il Tribunale	
	civile di Macerata, da essi adito in opposizione a talune sanzioni	
	amministrative loro irrogate dal Ministero dell'Agricoltura e dalla	
	Regione Marche, ha condiviso la tesi da essi prospettata, sospendendo	
	i provvedimenti sanzionatori con due ordinanze “gemelle”, emesse in	
	data 26/4/2024 nell’ambito dei procedimenti R.G. 1716/2023 [Piu	
	Antonella c/ Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e	
	delle Foreste] e R.G. 2527/2023 [Delussu, Piu e Balaban c/ Regione	
	Marche].	
	Non sussisterebbe, quindi, alcun fatto illecito ed i soggetti coinvolti	
	nella vicenda avrebbero avuto valido titolo per accedere ai contributi	
	pubblici, sussistendo entrambi i requisiti della giuridica detenzione	
	dei terreni e del loro utilizzo per attività agricole.	
	Inoltre, i convenuti hanno riferito che altri soggetti, inizialmente	
	ritenuti dalla Procura coinvolti nella vicenda, come tale Onelio	
	Cingolani, hanno visto archiviato il procedimento avviato nei loro	
	confronti; pertanto, i convenuti hanno chiesto che venga acquisito il	
	relativo fascicolo istruttorio.	
	Infine, i convenuti hanno evidenziato che risultano attualmente	
	pendenti: due procedimenti penali, già riuniti, promossi dalla Procura	
	della Repubblica presso il Tribunale di Macerata (R.G.N.R. n.	
	3937/2021 e n. 4041/2021), con udienza dibattimentale fissata	
	all’11/3/2025; i procedimenti R.G. 1716/2023 e R.G. 2527/2023	
	dinanzi al Tribunale civile di Macerata, con udienze fissate	
	12	

	all'11/2/2025; il giudizio R.G. 885/2024 (separato dal procedimento	
	R.G. 2527/2023), con udienza fissata al 5/11/2024.	
	Pertanto, i medesimi hanno chiesto che il presente giudizio di	
	responsabilità amministrativa venga sospeso, ai sensi dell'art. 106 del	
	c.g.c., in attesa della definizione dei suddetti procedimenti penali e	
	civili, che avrebbero carattere pregiudiziale.	
	Conclusivamente, nel merito, la soc. agricola Gagliano, il Balaban e il	
	Delussu hanno chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta	
	dalla Procura nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in	
	diritto.	
	In via istruttoria, i medesimi, oltre all'acquisizione del fascicolo	
	riguardante il Cingolani, hanno chiesto l'ammissione di prova per	
	testi, mediante escussione del Cingolani sui seguenti capitoli:	
	<i>"Vero che il sig. Delussu sino al 2022 ha abitato in C.da Gagliano 6 a</i>	
	<i>Camerino?</i>	
	<i>Vero che in quel mentre egli ha esercitato l'attività di agricoltore?</i>	
	<i>Vero che per l'esercizio dell'attività agricola disponeva di alcuni</i>	
	<i>appezzamenti limitrofi alla sua residenza?</i>	
	<i>Vero che ha sempre coltivato i predetti terreni ed ha sempre effettuato</i>	
	<i>l'attività di agricoltore?</i>	
	<i>Vero che, nel corso dell'esercizio della sua attività agricola, la parte</i>	
	<i>beneficiaria della domanda di aiuto ha utilizzato metodi biologici?".</i>	
	* * * * *	
	V. All'odierna udienza, il P.M. ha sottolineato, tra l'altro, il fatto che	
	uno degli elementi alla base del presente giudizio è il contratto	
	13	

d'affitto dei fondi rustici, stipulato artificiosamente il 14/5/2018 tra il Delussu, la Carboni (che, però, ha disconosciuto la propria firma) e la soc. agricola Gagliano di Balaban Ovidiu & C. (di cui era socio ed amministratore di fatto lo stesso Delussu Francesco), appositamente costituita proprio in quella data.

Tale contratto non risulta essere mai stato registrato e non poteva esserlo, in quanto non era ancora scaduto il precedente contratto d'affitto stipulato nel 2014 con la DSF di Delussu Stefano, avente per oggetto i medesimi appezzamenti di terreno; pertanto, il nuovo contratto deve ritenersi nullo, in base ai principi desumibili dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25503/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 420/2007.

Il P.M. ha, altresì, rilevato che in tale contratto d'affitto il Delussu Francesco (e la Carboni) si definivano proprietari dei terreni, pur non essendolo, dato che il contratto di compravendita con l'ISMEA era stato oggetto di risoluzione per effetto della sentenza del Tribunale civile di Roma del 2013, che aveva disposto la restituzione dei fondi al legittimo proprietario.

Pertanto, la soc. agricola Gagliano (di cui il Delussu era socio ed amministratore di fatto) non era legittimata a richiedere i contributi all'A.G.E.A. per le annualità dal 2018 al 2020; tali contributi sono stati, dunque, percepiti per effetto di una rappresentazione della realtà sostanzialmente falsa, dovuta ad operazioni fraudolentemente poste in essere dal Balaban e dal Delussu.

Il P.M. s'è, altresì, opposto alla richiesta di sospensione del presente

	giudizio, avanzata dai convenuti.	
	L'avv. Cecchetti, difensore dei convenuti, ha affermato che il contratto	
	d'affitto dei terreni alla soc. Gagliano era stato realmente stipulato e	
	che il possesso e la coltivazione dei fondi rustici erano effettivi;	
	pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda proposta dalla	
	Procura o, comunque, per la sospensione del presente giudizio, ai	
	sensi dell'art. 106 del c.g.c.	
	La causa, quindi, è passata in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della	
	responsabilità amministrativa della "Società Agricola Semplice	
	Gagliano di Balaban Ovidiu & C.", dello stesso Balaban e di Delussu	
	Francesco per i danni, ammontanti ad € 66.478,51, cagionati	
	all'A.G.E.A. per effetto dell'illecita percezione di contributi agricoli	
	per le annualità 2018, 2019, 2020.	
	2. Preliminarmente, va ribadita la giurisdizione della Corte dei conti	
	nella fattispecie in esame, considerato che, secondo la consolidata	
	giurisprudenza, in materia di contributi pubblici in favore di attività	
	imprenditoriali svolte da soggetti privati, assumono fondamentale	
	rilevanza la natura pubblicistica del soggetto danneggiato dalle	
	condotte illecite tenute dai beneficiari e le finalità di preminente	
	interesse pubblico perseguite.	
	Ne consegue che va ravvisata la sussistenza di un "rapporto di	
	servizio" tra il soggetto privato e l'Amministrazione erogante il	
	15	

contributo, laddove detto soggetto risulti compartecipe, con utilizzo di risorse pubbliche, dell'attuazione di un programma finalizzato allo sviluppo di determinati settori imprenditoriali, ritenuti dalla P.A. di particolare rilevanza (v. Cassazione SS.UU., ordinanze nn. 7377/2013, n. 20434/2009 e 4511/2006).

Pertanto, nelle ipotesi in cui il contributo sia stato illecitamente ottenuto, con conseguente vanificazione degli specifici scopi prefissati dall'Amministrazione erogatrice, il soggetto privato responsabile del danno deve risponderne dinanzi alla Corte dei conti.

3. Ciò assodato, il Collegio deve esaminare la richiesta, avanzata dai convenuti, di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., in quanto, a loro avviso, sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità necessaria con i procedimenti civili e penali pendenti nei loro confronti dinanzi al Tribunale di Macerata.

Questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di sospensione.

Infatti, relativamente ai procedimenti pendenti in sede civile, si osserva che essi hanno un oggetto differente da quello del presente giudizio, ivi controvertendosi sulla legittimità delle sanzioni amministrative irrogate a carico dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, mentre nel giudizio dinanzi a questa Corte deve verificarsi la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

Pertanto, non può configurarsi alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra le cause pendenti dinanzi al Tribunale civile di

Macerata e il presente giudizio.

In proposito, il Collegio ritiene condivisibile l'interpretazione restrittiva dei presupposti della sospensione, elaborata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti; tra le varie pronunzie, assume dirimente rilievo l'ordinanza n. 4/2021 delle SS.RR., che ha evidenziato che l'art. 106 c.g.c. consente la sospensione del processo contabile soltanto in ipotesi di altra controversia che costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Orbene, nella fattispecie in esame va esclusa la sussistenza di un tale vincolo di pregiudizialità, considerato che le pronunzie del Tribunale civile di Macerata, adito dai convenuti in opposizione a sanzioni amministrative loro irrogate dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Marche, non potrebbero, comunque, fare stato nel presente giudizio di responsabilità per danno erariale.

Per completezza espositiva, il Collegio si soffermerà, comunque, nel prosieguo della trattazione, sulle ordinanze con le quali il Tribunale civile di Macerata ha sospeso, in sede cautelare, i provvedimenti con cui sono state irrogate le sanzioni amministrative, considerato che la difesa dei convenuti le ha invocate per sostenere che l'analisi degli eventi operata dalla Procura non sarebbe corretta ma frutto di fraintendimenti.

Ugualmente, va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei procedimenti penali pendenti

dinanzi al Tribunale di Macerata.

Infatti, nell'ordinanza n. 5/2020 le Sezioni Riunite hanno precisato che non è possibile identificare nel giudizio penale, sebbene concernente l'accertamento dei medesimi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale in senso tecnico, che imponga la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., non costituendo esso l'antecedente da cui dipende necessariamente la definizione del giudizio contabile, tanto più che, secondo la consolidata giurisprudenza, sussiste piena autonomia tra il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti ed il procedimento penale (v., ex multis, Corte dei Conti, Sez. II App., sent. n. 472/2010, Sez. Appello per la regione Siciliana sent. n. 136/2013).

Va sottolineato, infine, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce, a sua volta, valore primario, come tale sancito anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

4. Le richieste di acquisizione del fascicolo della Procura riguardante il sig. Onelio Cingolani nonché di ammissione della prova per testi, secondo i capitoli indicati in memoria, vanno disattese.

Per quanto concerne la prima richiesta, il Collegio osserva che la documentazione in questione è già inserita nel fascicolo processuale e,

dunque, è già a disposizione dei convenuti e del Giudice.

In secondo luogo, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza ai fini della decisione i quesiti che dovrebbero porsi al Cingolani in ordine alla residenza del Delussu, alla circostanza che egli avesse coltivato continuativamente i terreni ubicati in contrada Gagliano, al fatto che avesse impiegato anche metodi biologici ecc.

5. Prima di esaminare le questioni di merito, il Collegio ritiene opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, la normativa che, nel periodo di riferimento, disciplinava le erogazioni dei contributi comunitari nel settore agricolo, come interpretata dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sentenze nn. 34/2023, 27/2024).

La P.A.C. - Politica Agricola Comune - s'identifica con l'insieme delle norme e dei meccanismi con cui l'Unione Europea, sin dalla sua istituzione, ha regolamentato il comparto agricolo per garantire uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

Prevista dal Trattato istitutivo della Comunità, la P.A.C. ha l'obiettivo di offrire un valido sostegno al reddito degli agricoltori, affinché non vi sia un abbandono del settore agricolo, fondamentale per il soddisfacimento dei fabbisogni alimentari della popolazione dell'Unione (art. 39 del T.F.U.E.).

La P.A.C. viene aggiornata ogni sette anni ed ha come principali strumenti operativi i fondi FEAGA e FEASR, che si differenziano per

logiche di intervento e scopi perseguiti.

Il FEASR prevede e finanzia i P.S.R. (Programmi di sviluppo rurale), realizzati in ciascuno Stato membro e definiti a livello locale attraverso l'operato delle Regioni, che consentono di utilizzare in modo mirato le risorse economiche che l'U.E. mette a disposizione in ambito agricolo.

I due strumenti della P.A.C. hanno modalità di funzionamento simili e le relative risorse sono gestite dagli Stati membri dell'U.E. mediante appositi Organismi pagatori (in Italia, generalmente, l'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che svolge le funzioni di indirizzo e di controllo di tutti gli enti pagatori operanti sul territorio nazionale e che detiene la gestione, in via esclusiva, dei rapporti finanziari con l'U.E.).

A partire dalla campagna 2015, è entrata in vigore una nuova riforma della P.A.C., in base a quanto previsto dai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305, riguardante il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, n. 1306, inerente al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune, e n. 1307, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, tutti emanati in data 17 dicembre 2013.

In attuazione della nuova normativa europea, in Italia sono stati emanati il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 162 del 12 gennaio 2015, concernente "Semplificazione della gestione della P.A.C. per il periodo 2014-2020", il D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla

semplificazione della gestione della P.A.C. per il periodo 2014-2020”,
e, infine, il D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, riguardante “Disposizioni
nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”, che viene applicato, a partire
dall’anno 2018, agli agricoltori che presentano domande nell’ambito
dei regimi dei pagamenti diretti.

A livello regionale, con D.G.R. Marche n. 227 del 26 febbraio 2018
sono stati approvati i criteri e le modalità attuative del P.S.R. 2014-
2020, relativamente alle sottomisure 10.1 c), 10.1 d), 11.1, 11.2, 12.1,
12.2 e 13.1, in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nonostante la progressiva semplificazione delle modalità di
presentazione delle domande di aiuto, è rimasto fermo il principio per
il quale tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione dei
contributi, a partire dal titolo in base al quale viene affermata la
disponibilità dei fondi rustici, devono essere verificabili e controllabili
(in particolare, v. rif. all’art. 2 del Reg. UE n. 639/2014).

Pertanto, l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di
titoli idonei a comprovare, in capo al coltivatore, il possesso
giuridicamente legittimo e l’utilizzabilità dei terreni dichiarati.

Tali titoli vanno inseriti nel fascicolo aziendale presente nell’Anagrafe
delle Aziende Agricole e gestito mediante il Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), dal quale l’Organismo pagatore regionale
(per la Regione Marche, l’A.G.E.A.) acquisisce i dati necessari per
procedere alla determinazione delle spettanze per ogni singola
azienda agricola.

Il suddetto fascicolo, riconducibile ad ogni soggetto identificato tramite un codice univoco CUA (Codice Unico delle Aziende Agricole, normalmente coincidente con il codice fiscale/partita IVA), è sostanzialmente un "contenitore", in cui vengono raccolti informazioni e documenti dell'azienda, supportati dalla relativa documentazione cartacea (ad es.: atti di proprietà dei fondi, contratti di locazione registrati ecc.) o verificabili tramite le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, da controllarsi periodicamente dallo stesso intestatario del fascicolo, mediante la sottoscrizione di una scheda di validazione.

Per quanto riguarda i finanziamenti rientranti nel regime di sostegno diretto all'agricoltura, l'accesso ai pagamenti di cui al Regolamento UE n. 1307/2013 prevede la presentazione di una domanda unica di pagamento (D.U.P.), da inoltrarsi all'A.G.E.A., anche tramite un Centro di Assistenza Agricola, ordinariamente entro il 15 maggio di ciascun anno.

L'erogazione del contributo viene effettuata esclusivamente con accreditamento su conto corrente bancario o postale e, generalmente, in diverse "tranches".

6. Ciò premesso, risulta evidente, come evidenziato dalla Procura, che, trattandosi, in entrambi i casi, di contributi parametrati all'estensione dei terreni, la reale disponibilità giuridicamente titolata, da parte dell'agricoltore, dei fondi, dei quali, comunque, occorre sempre la specificazione dei dati catastali, costituisce fattore essenziale.

La necessità di garantire la certezza della consistenza aziendale, da

specificare nelle domande annuali di contributo, ha determinato nell'ordinamento nazionale l'emanazione di una disciplina integrativa (art. 3, c. 1, lett. f, del D.P.R. n. 503/1999, decreti del MIPAAF del 4/4/2000, del 10/8/2001, del 17/4/2003 e del 20/3/2015), supportata da alcune circolari diramate dall'A.G.E.A. (n. 35 del 24/4/2001, n. 23 del 24/4/2003, n. 210 del 20/5/2005), da cui emerge chiaramente che l'erogazione dei contributi è sempre subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente valido e debitamente documentabile, che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la legittima disponibilità della superficie dichiarata.

In altri termini:

la disponibilità dei terreni dev'essere "titolata", non essendo sufficiente una mera relazione di fatto, che potrebbe concretizzarsi persino nell'usurpazione di fondi altrui; tale disponibilità deve basarsi sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato, i quali debbono essere, altresì, regolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato, ossia debitamente registrati e, ove previsto, annotati nei registri catastali.

7. Sotto il profilo sanzionatorio, va richiamato il disposto dell'art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, applicabile dal 1° gennaio 2014, il quale prevede che: "Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici, in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"; anche il successivo

	art. 19, c. 2, del Reg. UE n. 640/2014, entrato in vigore a partire dalla	
	campagna agricola 2015, nell'abrogare il Reg. CE n. 1122/2009, ha	
	sostanzialmente confermato quanto previsto dal suddetto art. 60.	
	Alla normativa europea sopra menzionata si aggiungono le	
	disposizioni dell'ordinamento nazionale in materia di dichiarazioni	
	sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, di cui all'art. 75 del	
	D.P.R. n. 445/2000, ove si prevede che, "qualora dai controlli emerga	
	la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante	
	decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento	
	emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ferma restando	
	la responsabilità penale.	
	Va, infine, richiamato l'art. 3, c. 1, della L. 898/1986, ove si prevede	
	che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue	
	indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,	
	contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del FEAGA e	
	del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è	
	tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.	
	8. Passando alla disamina, nel merito, della fattispecie dedotta in	
	giudizio, il Collegio giudicante reputa che siano plurimi e convergenti	
	gli elementi offerti dalla Procura per sostenere la sussistenza della	
	responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, le cui tesi	
	difensive non appaiono, invece, affatto plausibili e convincenti.	
	In particolare, risulta quanto segue.	
	La società agricola semplice Gagliano, al momento della sua	
	costituzione, avvenuta il 14/5/2018, aveva un capitale sociale di €	
	25	

	4.000,00, di cui € 3.960,00 conferiti dal Balaban ed € 40,00 dal Delussu.	
	Nella stessa data del 14/5/2018 tale società agricola, di cui figurava quale legale rappresentante il Balaban, prendeva in affitto dal Delussu (socio ed anche amministratore di fatto della medesima) e dalla di lui coniuge Carboni Battistina (che, peraltro, compariva come unica firmataria del contratto ed ha successivamente disconosciuto la propria firma) i seguenti appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva di HA 57.01:	
	Belfiore: B474- Comune di Camerino, N.C.T.: Foglio 15, particelle: 49-50- 55-56-57-60-61-62-63-64-65-68-70-71-72-73-74-75-81-82;	
	Belfiore: B474- Comune di Camerino, N.C.T.: Foglio 122, particelle: 15-37-43-46-67-110-139-140-142.	
	Tale contratto non risulta, però, essere mai stato registrato e, invero, non avrebbe potuto esserlo, in quanto non era ancora scaduto il precedente contratto d'affitto stipulato nel 2014 dai medesimi Delussu Francesco e Carboni Battistina con la società agricola DSF di Delussu Stefano (fratello di Francesco), nel frattempo deceduto.	
	Pertanto, il contratto del 14/5/2018 deve ritenersi nullo, in base ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25503 del 2016, dalle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 32943 del 2018 e 2866 del 2020 nonché dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 2007.	
	Per di più, dal medesimo contratto si desume che il Delussu (assieme, apparentemente, alla Carboni) dichiarava falsamente che, alla data del 14/5/2018, era proprietario dei terreni in questione (v. epigrafe e	
	26	

successivo punto 4, laddove viene espressamente indicato che l'affittuario è "autorizzato dalla proprietà ad eseguire migliorie...").

In realtà, né Delussu Francesco (né Carboni Battistina) potevano vantare diritti di proprietà sui fondi rustici in questione, in quanto il contratto di compravendita con riserva della proprietà (denominato anche "patto di riservato dominio"), di cui all'art. 1523 c.c., da essi stipulato in data 24/2/1998 con la "Cassa per la formazione della proprietà contadina" (ora I.S.M.E.A.- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Ente pubblico economico nazionale), era stato oggetto di risoluzione per inadempimento, dichiarata con la sentenza n. 14803, emessa dal Tribunale civile di Roma in data 2/7/2013, passata in giudicato il 17/2/2014.

In particolare, da tale sentenza e dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio si desume che:

il contratto di compravendita stipulato nel 1998 prevedeva che i coniugi Delussu e Carboni, all'epoca in regime di comunione dei beni, ottenessero immediatamente la disponibilità dei terreni nonché la relativa volturazione in loro favore presso l'Ufficio del Catasto, impegnandosi essi al pagamento del prezzo in trenta rate annuali, per un importo complessivo pari a £ 28.572.300 (attualizzato in € 14.757,91), con scadenza al 30 giugno di ogni anno;

di fatto, però, gli acquirenti non rispettavano gli impegni assunti, in quanto la prima rata veniva da essi saldata soltanto nel 2002 e la seconda rata nel 2007, dopo di che essi non effettuavano alcun ulteriore pagamento.

In proposito, va rammentato che mediante il contratto di compravendita con riserva della proprietà, di cui all'art. 1523 c.c., le parti convengono che il prezzo del bene venduto venga pagato in modo frazionato, entro un certo periodo, e che, correlativamente, la proprietà di esso passi al compratore soltanto con l'avvenuto pagamento dell'ultima rata.

Qualora venga apposta una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto, quando il venditore dichiara al compratore che intende avvalersi di tale clausola, non avendo più interesse alla prosecuzione del rapporto, a causa dell'inadempimento del compratore.

Per effetto della risoluzione del contratto il compratore perde, dunque, il titolo in base al quale gli era stato consegnato il bene ed è obbligato all'immediata restituzione di esso al proprietario.

Se la vendita con patto di riservato dominio è stata stipulata per atto pubblico, lo stesso costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Orbene, nell'art. 6 del contratto di compravendita stipulato in data 24/2/1998 dai coniugi Delussu e Carboni era testualmente previsto che:

“Il pagamento delle singole rate e di tutte le altre somme dovute...dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata e non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, avendo la parte accettato la clausola del “solve et repete”.

In caso di ritardato pagamento oltre i quindici giorni, decorreranno di pieno

diritto, a carico della parte acquirente, sulle somme dovute e non corrisposte, gli interessi di mora nella misura del 10% annuo fino a tutto il giorno di effettivo pagamento, senza bisogno di costituzione in mora e di altro avviso o atto.

Verificandosi siffatta ipotesi, la Cassa per la formazione della proprietà contadina potrà richiedere in via esecutiva, senza necessità di domanda giudiziale, il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta per sorte capitale, accessori e spese giudiziali, riservandosi altresì di agire in via giudiziale, in qualsiasi momento dell'intervenuta morosità, per riottenere la disponibilità del diritto oggetto del presente atto.

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui lo stato di morosità dovesse perdurare per due annualità di preammortamento e di ammortamento, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e le quote annuali eventualmente versate saranno ritenute dalla Cassa a titolo d'indennizzo per quanto ad essa dovuto dalla parte acquirente per sorte capitale, interessi e risarcimento danni”.

Proprio in base all'art. 6 del suddetto contratto, riscontrata la reiterata inadempienza nei pagamenti da parte dei coniugi Delussu- Carboni, l'ISMEA adiva nel 2011 il Tribunale civile di Roma per ottenere la declaratoria di risoluzione contrattuale, con conseguente obbligo di restituzione dei terreni, richiesta accolta dalla sentenza n. 14803/2013, che ha dichiarato la risoluzione e disposto l'immediata riconsegna dei fondi rustici all'Ente legittimo proprietario.

Ciò nonostante, sebbene più volte sollecitato dall'ISMEA, il Delussu non solo non ha provveduto al doveroso rilascio dei terreni oggetto

del contenzioso ma addirittura, proclamandosi legittimo proprietario, li ha dati in affitto ad altri, da ultimo alla soc. agricola Gagliano di Balaban Ovidiu e c. (di cui egli stesso era socio nonché amministratore di fatto).

In tale contesto, già viziato da plurimi profili d'illegalità, il Balaban, che figurava quale rappresentante della società agricola Gagliano, inoltrava all'A.G.E.A. per le annualità 2018, 2019 e 2020 varie domande per ottenere la corresponsione dei contributi agricoli sopra indicati, dichiarando non solo che la ditta era, in qualità di affittuaria, in possesso di un effettivo e valido titolo di conduzione dei fondi rustici indicati nel fascicolo aziendale ma anche che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti delle superfici era stata regolarmente registrata.

In proposito, ad ulteriore conferma della fittizietà della situazione che è stata rappresentata in sede d'inoltro delle domande per l'erogazione dei contributi, è emerso che il canone annuo di € 800,00, che sarebbe stato pattuito per l'affitto dei terreni in questione, non è mai stato ricompreso nelle dichiarazioni reddituali rese dai sedicenti proprietari nonché locatori.

Appare, dunque, evidente che la soc. agricola Gagliano ha chiesto ed ottenuto per le annualità 2018, 2019 e 2020 ingenti contributi comunitari, materialmente corrisposti dall'A.G.E.A., adducendo una rappresentazione della realtà sostanzialmente falsa, in quanto basata su un contratto d'affitto di fondi rustici artificiosamente stipulato in data 14 maggio 2018 (ovvero nella stessa data di costituzione della

società) tra i sedicenti proprietari dei fondi Delussu Francesco (socio e amministratore di fatto della Gagliano) e Carboni Battistina (che ha, però, disconosciuto la firma ivi apparentemente apposta e la cui posizione è stata archiviata in sede di procedimento penale), soggetti che, a seguito della suddetta sentenza del Tribunale di Roma, non potevano vantare alcun diritto sui terreni, e Balaban Ovidiu, in veste di legale rappresentante della società affittuaria, contratto che non è stato (e non poteva esserlo) neppure registrato.

Sulla base degli elementi sopra illustrati, non può esservi alcun dubbio sul fatto che gli odierni convenuti abbiano agito dolosamente.

Infatti, il Delussu era pienamente consapevole di non potersi arrogare il titolo di proprietario dei terreni, da lui artificiosamente dati in affitto alla soc. agricola Gagliano (di cui egli stesso era socio ed amministratore di fatto), essendo a conoscenza della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 14803/2013, passata in giudicato, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, da lui stipulato nel 1998 con la “Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina (cui è poi succeduto l’ISMEA), ed aveva sancito l’obbligo a carico suo (e della coniuge Carboni Battistina) di restituire i fondi rustici all’Ente legittimo proprietario.

In tale contesto, il Delussu non poteva neppure ritenersi possessore in buona fede dei terreni, in quanto era stato ripetutamente sollecitato dall’ISMEA a restituirli, obbligo a cui aveva sistematicamente omesso di adempiere, ponendo in essere pretestuose manovre dilatorie (come documentalmente risulta dagli atti acquisiti al fascicolo del presente

giudizio).

Ne consegue che il Delussu, sia in qualità di locatore ("sine titolo") dei terreni che di socio ed amministratore di fatto della soc. agricola Gagliano, figurante quale affittuaria dei medesimi, era anche pienamente a conoscenza che l'erogazione dei contributi comunitari richiesti all'A.G.E.A. era indebita, in quanto basata su un'artificiosa rappresentazione della realtà, che egli stesso aveva contribuito a porre in essere.

Di tutto ciò era indubbiamente consapevole anche il Balaban, che, peraltro, in qualità di legale rappresentante della società agricola, nell'inoltrare le richieste dei contributi all'A.G.E.A., non soltanto dichiarava che la ditta sarebbe stata, in qualità di affittuaria, in possesso di un valido titolo di conduzione dei fondi rustici indicati nel fascicolo aziendale ma si premurava, altresì, di evidenziare falsamente che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti delle superfici era stata regolarmente registrata.

Peraltro, in sede d'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., lo stesso Balaban ha ritenuto necessario precisare che: *"Non ho mai percepito direttamente le somme che venivano erogate, dato che avevo delegato il sig. Delussu per tutte le questioni relative alla presentazione delle domande e per tutte le questioni economiche e patrimoniali. Nel periodo in cui ho frequentato i terreni di località Gagliano ho visto soltanto il sig. Delussu che risiedeva in uno stabile ivi ubicato e che coltivava i terreni da solo o con l'aiuto di familiari o terzisti"*.

In conclusione, il Collegio ritiene che la soc. agricola Gagliano e,

tramite essa, i soci Balaban e Delussu abbia illecitamente lucrato ingenti contributi comunitari, fornendo alla P.A. una rappresentazione sostanzialmente falsa dei requisiti normativamente previsti per la fruizione dei benefici.

9. A questo punto, il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla tesi difensiva addotta dai convenuti, i quali hanno sostenuto che, in ogni caso, i fondi rustici erano detenuti, in buona fede, “*uti dominus*”, ragion per cui la soc. agricola Gagliano poteva richiedere l’erogazione dei contributi.

Tale argomentazione, seppur suggestiva, è, però, del tutto priva di pregio, in quanto i convenuti tralasciano di considerare che il Delussu (e la Carboni) non erano proprietari né potevano ritenersi legittimi possessori dei terreni e, quindi, non potevano concederli in locazione a terzi, se non in un contesto connotato da palese mala fede e dal perseguimento di finalità illecite, come avvenuto nella fattispecie in esame.

Il Collegio rileva, altresì, che in questa sede non possono essere utilmente invocate dai convenuti, al fine di dimostrare la loro presunta buona fede e la legittimità del loro operato e, quindi, esimersi da responsabilità per danno erariale, le argomentazioni contenute nelle ordinanze cautelari emesse in data 26/4/2024 dal Tribunale civile di Macerata, adito in opposizione a talune sanzioni amministrative loro irrogate relativamente alla medesima vicenda (giudizi R.G. 1716/2023 e 2527/2023).

Fermo restando che le suddette ordinanze non potrebbero assumere

alcuna valenza vincolante nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, si osserva che gli odierni convenuti (e anche la signora Piu Antonella, in qualità di legale rappresentante della Società agricola semplice DSF, che aveva stipulato nel 2014 con il Delussu e la Carboni altro contratto d'affitto dei medesimi fondi rustici) hanno proposto opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori emessi nei loro confronti dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Marche.

Il Giudice civile adito, previo esame sommario, tipico della fase cautelare, ha sospeso l'efficacia esecutiva di tali provvedimenti, richiamando l'art. 1571 del c.c., da cui si desume che, sotto il profilo civilistico, il contratto di locazione di cosa altrui deve ritenersi valido ed efficace, almeno sino a quando il locatore abbia la piena disponibilità, pur se soltanto di fatto, della cosa locata e sia in grado di consegnarla e di garantirne il pacifico godimento al conduttore.

Il Giudice civile ha, inoltre, rilevato che il contratto stipulato il 14 maggio 2018 tra il Delussu (e la Carboni), da una parte, e il Balaban, in qualità di legale rappresentante della soc. agricola Gagliano, dall'altra parte, non poteva ritenersi oggettivamente falso.

Questa Corte rileva, però, che erano false le dichiarazioni ivi contenute circa il diritto di proprietà dei terreni in capo al Delussu (ed alla Carboni), in quanto i fondi rustici appartenevano all'ISMEA, che aveva ottenuto la sentenza del Tribunale di Roma n. 14803 del 2/7/2013, dichiarativa sia della risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato nel 1998 sia

dell'obbligo di restituzione dei terreni all'Ente proprietario, obbligo pretestuosamente disatteso per lungo tempo dal Delussu.

D'altro canto, come sopra evidenziato, di tali circostanze era indubbiamente a conoscenza anche il Balaban, che figurava quale legale rappresentante della soc. agricola Gagliano (di cui era socio ed amministratore di fatto il Delussu), il quale era compartecipe della trama fraudolenta, appositamente finalizzata a rappresentare artificiosamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti occorrenti per richiedere l'erogazione dei contributi agricoli, che non sarebbero stati altrimenti conseguibili.

Il Collegio rileva, altresì, che, nella peculiare ottica del presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, non può assumere alcuna apprezzabile rilevanza l'affermazione che la titolarità in capo al locatore di un diritto reale o personale sulla cosa locata non costituisce un requisito di validità e di efficacia del contratto d'affitto, potendo l'eventuale carenza di essa riflettersi soltanto sulla fase di attuazione del rapporto e determinare la risoluzione del contratto, a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di garantire la disponibilità ed il pacifico godimento del bene all'affittuario.

In proposito, va ribadito che i convenuti nel presente giudizio hanno consapevolmente e deliberatamente hanno posto in essere un'operazione fraudolenta, finalizzata a lucrare contributi comunitari, che non sarebbero stati altrimenti conseguibili, mancando il requisito di un titolo legittimo di conduzione dei terreni, in quanto essi appartenevano all'ISMEA, il quale ne aveva, più volte, chiesto la

restituzione.

Opinando diversamente, si perverrebbe alla conclusione, invero irrazionale e contraria a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, secondo cui chiunque, stipulando artificiosamente un contratto d'affitto di terreni altrui, potrebbe arrogarsi il diritto di chiedere l'erogazione di contributi comunitari non spettanti o porre in essere, apparentemente, le condizioni affinché altri soggetti li possano chiedere, eludendo le prescrizioni e la "ratio" della normativa in materia e causando ingenti danni erariali.

A ciò si aggiunge la circostanza che il contratto d'affitto dei fondi rustici, artificiosamente stipulato il 14/5/2018, non è stato neppure registrato, con conseguente nullità.

10. Conclusivamente, il Collegio giudicante, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ritiene che la Società Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu & C., Balaban Ovidiu e Delussu Francesco debbano essere condannati al pagamento in favore dell'A.G.E.A. della somma di € 66.478,51, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ciascuna data di percezione dei contributi, come specificato nella parte in fatto, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,
definitivamente pronunciando:

CONDANNA

- la "Società Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu & C.", in persona del legale rappresentante pro tempore, Balaban Ovidiu e Delussu Francesco al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), del complessivo importo di € 66.478,51, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ciascuna data di percezione dei contributi, come specificato nella parte in fatto, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., in quote uguali, a carico dei suddetti soggetti condannati.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 04/07/2024

Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)